



COMUNE DI DORGALI

Provincia di Nuoro

AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 442 del 25/03/2026

OGGETTO: Revoca, in autotutela, ex art. 21 quinquies, c.1, L. 241/1990 della det. n. 322/2026 recante Approvazione Bando Concorso Pubblico per soli esami, per l'assunzione, full time e a tempo indeterminato, di 3 unità col profilo di Istr. Amm.vo contabile

Richiamate:

- la deliberazione Consiliare n. 50 del 30/12/2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP periodo 2026/2028;
- la deliberazione Consiliare n. 51 del 30/12/2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione periodo 2026/2028;
- la deliberazione G.C. numero 2 del 9/1/2025, recante "Approvazione del Piano esecutivo di gestione periodo 2025/2027";

Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area amministrativa, a provvedere in merito, giusto Decreto Sindacale n. 1/2026:

Premesso che con deliberazione n. 118 del 9/12/2025, integrata giusta deliberazione n. 16 del 10/02/2026, la Giunta comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, contenente il Piano triennale del fabbisogno del personale 2026-2028, nel quale è prevista l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità col profilo di istruttore amministrativo contabile, da inquadrare nell'Area degli istruttori;

Richiamata la determinazione n. 322 del 6 marzo 2026 recante "Approvazione Bando Concorso Pubblico per soli esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di tre unità col profilo di Istruttore Amm.vo Contabile, con riserva di un posto per personale interno Ente e riserva di un posto volontari delle FF.AA.;

Dato atto che il Bando è stato regolarmente pubblicato sul portale Unico del Reclutamento www.inpa.gov.it dal 6 marzo 2026, e che le domande dovranno essere perfezionate ed inviate nel suddetto portale del Reclutamento entro le ore 23:59 del 25 marzo 2026;

Tenuto conto che all'articolo 9 del Bando summenzionato, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs 150/2009 e dell'articolo 52, comma 1-bis del D.lgs 165/2001 è stata prevista la riserva di un posto a favore del personale interno dell'Ente e che nel caso non vi sia un candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto verrà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;

Dato atto che, contrariamente a quanto previsto nel Bando, nella vigente formulazione dell'articolo 52, comma 1-bis, del D.lgs 165/2001 la possibilità di poter disporre di una riserva a favore del personale interno, come previsto nel testo previgente, non è più contemplata, come confermato dal Tar Sicilia, sez. II, sentenza 2406/2023;

Visto l'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 e s.m.i., che dispone testualmente: *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti."*

Verificato che è ancora possibile inviare da parte dei candidati le istanze di partecipazione al concorso dato atto che i termini per la presentazione delle domande sono ancora aperti;

Considerato che l'ufficio competente ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico alla revoca dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui sia intervenuta la nomina dei vincitori, senza obbligo di comunicazione di avvio di procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della Legge 241/1990 (Cons.Stato, sez. III, sentenza n. 4554/2011) e che, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con ragioni sintetiche (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002);

Richiamato l'articolo 14 comma 2 del Bando di concorso summenzionato;

Atteso che si ritiene dunque opportuno , per questo Servizio , procedere alla revoca per nuova valutazione interesse pubblico della determinazione n. 322 del 6/3/2026 recante “ Approvazione Bando Concorso Pubblico per soli esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di tre unità col profilo di Istruttore Amministrativo Contabile, con riserva di 1 per posto personale interno Ente e riserva di 1 posto volontari delle FF.AA “ e degli atti conseguenti e dunque del Bando di Concorso in oggetto, in autotutela , al fine di non inficiare la procedura ed evitare eventuali contenziosi ma , soprattutto al fine di garantire il buon andamento e l'efficacia della Pubblica Amministrazione , ex art. 97 della Costituzione , nonché l'efficienza e l'economicità della azione amministrativa ;

Rilevato che il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23:59 del 25 marzo 2026, per cui il provvedimento di revoca non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento ;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere, ai sensi dell'art. 21- quinquies della legge 241/1990 e s.m.i. , alla revoca , in via di autotutela, del bando di concorso in parola , relativo alla selezione pubblica per esami, finalizzata alla assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di tre unità col profilo di Istruttore Amministrativo Contabile, area degli Istruttori , con riserva di un posto per il personale interno dell'Ente (ai sensi degli articoli 24 del D.lgs 150/2009 e 52, comma 1-bis del D.lgs 165/2001) e con riserva di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. , ai sensi dell'articolo 1014 comma 1 , lett. b) e dell'articolo 678, comma 9 del D.Lgs 66/2010 e di tutti gli atti connessi e conseguenti ;

Dato atto che *la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.* “

Dato atto che le domande di partecipazione trasmesse e ogni altro atto, a seguito della presente revoca, perdono efficacia alla data di adozione del presente provvedimento ;

Ritenuto opportuno , inoltre, comunicare l'adozione della revoca in oggetto con la pubblicazione sul Portale unico del reclutamento, nell'albo pretorio on line e nelle sezioni "Home page" e "Bandi di concorso" del sito web del Comune;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Tutto ciò premesso ;

D E T E R M I N A :

Di considerare la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di procedere alla revoca , per nuova valutazione di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, della determinazione n. 322 del 6/3/2026 recante “ Approvazione Bando Concorso Pubblico per soli esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di tre unità col profilo di Istruttore Amministrativo Contabile, con riserva di 1 per posto personale interno Ente e riserva di 1 posto volontari delle FF.AA “ e degli atti conseguenti e dunque del Bando di Concorso in oggetto, in autotutela , al fine di non inficiare la procedura ed evitare eventuali contenziosi ma , soprattutto al fine di garantire il buon andamento e l'efficacia della Pubblica Amministrazione , ex art. 97 della Costituzione , nonché l'efficienza e l'economicità della azione amministrativa ;

di rendere noto quanto sopra determinato mediante pubblicazione del presente atto sul Portale unico del reclutamento, nell'albo pretorio on line e nelle sezioni "Home page" e "Bandi di concorso" del sito web del Comune , dando atto che lo stesso ha valore di notifica ;

di rendere immediatamente esecutiva la presente revoca in via di autotutela ;

di dare atto che la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti ;

di dare atto che le domande di partecipazione trasmesse e ogni altro atto, a seguito della presente revoca, perdono efficacia alla data di adozione del presente provvedimento ;

di rendere noto che si provvederà, con atto separato, alla adozione di un nuovo bando ;

VISTO TECNICO

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 563 del 25/03/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Dorgali, lì 25/03/2026

Il Responsabile di Servizio

DOTT. SINI GIANNI